

- 20.7 In caso di concessione di diritti di reimpianto è necessario che le superfici siano sottoposte a verifica sistematica prima e dopo l'esecuzione dell'estirpazione.
- 20.8 Il controllo prima dell'estirpazione comporta la verifica dell'esistenza e delle caratteristiche del vigneto.
- 20.9 Tale controllo è effettuato in loco. Tuttavia, solo nei casi in cui lo schedario viticolo sia aggiornato, il controllo può essere amministrativo e l'obbligo del controllo in loco prima dell'estirpazione può interessare, annualmente, un minimo del 5% delle domande per confermare l'attendibilità del sistema di controllo amministrativo. Se dai controlli in loco emergono irregolarità o divergenze significative, le Amministrazioni competenti aumentano proporzionalmente il numero di controlli in loco durante l'anno in corso e l'anno successivo.
- 20.10 Il campione del 5% è calcolato in base al numero di domande di estirpazione presentate nei 12 mesi antecedenti la selezione del campione.
- 20.11 La verifica dell'avvenuta estirpazione è effettuata con un controllo in loco. L'amministrazione può eseguire tale controllo mediante telerilevamento se è estirpato l'intero vigneto o se la risoluzione del telerilevamento è pari o superiore a 1 mq e se lo schedario è aggiornato.
- 20.12 Ai fini del controllo del potenziale viticolo le Amministrazioni competenti si avvalgono anche degli strumenti informatici di cui al capitolo 3 nonché dell'anagrafe delle aziende agricole e degli altri strumenti messi a disposizione dal SIIAR e da AGREA.

21 DISPOSIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETA' DI VITE PER UVE DA VINO

- 21.1 La classificazione riguarda le varietà ammesse alla produzione di uva da vino in Emilia-Romagna. Nella classificazione le varietà di vite sono indicate con il nome, colore della bacca e sinonimi.
- 21.2 Le norme di riferimento per la classificazione delle varietà di vite per uva da vino sono, principalmente, quelle previste all'articolo 24 del Regolamento ed all'Accordo del 25 luglio 2002, tra il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
- 21.3 Ai fini della coltivazione le varietà di vite per uve da vino sono classificate per ambito territoriale regionale. La Regione si riserva di delimitare ulteriori ambiti produttivi per la valorizzazione di vini che rivestano in alcune province una notevole importanza economica, al fine di evitare l'insorgenza di azioni turbative dell'offerta regionale.
- 21.4 In Emilia-Romagna sono ammesse alla coltivazione soltanto le varietà della specie *Vitis vinifera* iscritte al Registro nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969.

- 21.5 Per ogni varietà di vite per uva da vino classificata in ambito regionale sono indicati anche eventuali altri usi consentiti nella medesima zona di produzione:
- a) varietà per uva da tavola;
 - b) varietà per la produzione di acquavite da vino;
 - c) varietà per la produzione di uve destinate all'essiccamento;
 - d) varietà per la produzione di vino da uve stramature;
 - e) varietà per la produzione di aceto balsamico;
 - f) altri usi.
- 21.6 Sono escluse dalla coltivazione le varietà seguenti: Noah, Othello Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont.

22 CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETÀ DI VITE

- 22.1 Le varietà di vite per uve da vino coltivate in Emilia Romagna sono assegnate ad una delle classi seguenti:
- a) varietà idonee alla coltivazione
 - sono varietà appartenenti alla specie *Vitis vinifera* ed iscritte al Registro nazionale delle varietà di vite coltivate, ammesse alla coltivazione poiché forniscono vini di buona qualità;
 - b) varietà in osservazione
 - sono varietà iscritte al registro nazionale delle varietà di vite per le quali sono in corso, nel territorio regionale, prove di attitudine alla coltivazione. I prodotti ottenuti da tali varietà possono essere destinati alla produzione di vini da tavola con o senza indicazione geografica;
 - c) varietà eliminate dalla classificazione
 - sono varietà la cui attitudine alla coltura si è rilevata insoddisfacente nella zona di produzione.
- 22.2 Ai fini della produzione di vino destinato alla commercializzazione, possono essere impiantate o innestate soltanto le varietà idonee alla coltivazione o in osservazione di cui all'allegato B. Tali limitazioni non si applicano alle viti utilizzate a scopo di ricerca e sperimentazione.
- 22.3 Le superfici piantate con varietà di vite per la produzione di uva da vino non menzionate nella classificazione devono essere estirpate, fatti salvi gli impianti di vite destinati unicamente al consumo familiare.

23 RICONOSCIMENTO DI NUOVE VARIETÀ

- 23.1 Il riconoscimento d'idoneità alla coltivazione di nuove varietà di vite per uva da vino sul territorio regionale ha luogo sulla base di prove attitudinali effettuate in conformità al protocollo tecnico di seguito

riportato, per un periodo di almeno tre vendemmie, e valutate da un gruppo di lavoro nominato con determinazione del Direttore Generale Agricoltura.

- 23.2 Le prove di attitudine alla coltivazione che sono in corso di realizzazione alla data di approvazione delle presenti disposizioni, possono essere completate purché conformi al protocollo tecnico di cui al capitolo seguente.

24 PROTOCOLLO TECNICO PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTITUDINE ALLA COLTURA DELLA VARIETÀ DI VITE PER UVA DA VINO DA INCLUDERE TRA QUELLE IDONEE ALLA COLTIVAZIONE

- 24.1 L'esame consiste nello studio dell'attitudine alla coltura della varietà di vite oggetto di sperimentazione, effettuato in condizioni colturali considerate normali nella regione. L'iter procedurale è il seguente:

- a) Le varietà oggetto di sperimentazione devono essere confrontate *ceteris paribus* con una o più varietà che figurano nell'elenco delle varietà di vite idonee alla coltivazione in regione. Devono essere prese in considerazione ai fini comparativi soltanto varietà di vite di ampia e consolidata coltivazione sul territorio regionale;
- b) L'ambiente destinato all'esecuzione della prova deve essere idoneo alla viticoltura e tale che, per clima, esposizione e suolo, si possa considerare rappresentativo dell'area viticola su cui insiste. Le dimensioni del vigneto sperimentale devono essere tali da permettere l'ottenimento, in annate normali, di almeno trecento litri di vino per ciascuna varietà in esame, così come per quelle di riferimento;
- c) I dati tecnici relativi alle prove attitudinali devono riguardare almeno tre annate di vinificazione consecutive nell'arco di cinque anni. Durante tali prove per la varietà in esame e per la/le varietà di riferimento si devono valutare alcuni parametri vegeto-produttivi e qualitativi significativi per la valutazione della/le varietà stesse:
 - parametri vegetativi:
 - epoca di germogliamento;
 - epoca di fioritura;
 - epoca di invaiatura;
 - epoca di maturazione;
 - legno di potatura (vigoria);
 - fertilità delle gemme basali;
 - evoluzione della composizione del mosto durante la maturazione (3-4 rilievi dopo l'invaiatura):
 - zuccheri (espressi in gradi Brix);

- acidità totale (espressa in grammi per litro di acido tartarico);
pH;
- parametri produttivi e qualitativi alla raccolta dell'uva:
 - peso medio del grappolo (grammi);
 - produzione media (kg di uva per ceppo);
 - zuccheri (espressi in gradi Brix e in g/l);
 - acidità totale (espressa in grammi per litro di acido tartarico);
 - acido tartarico (g/l);
 - acido malico (g/l);
 - pH;
- parametri analitici per i vini bianchi:
 - acidità totale (g/l di acido tartarico);
 - acido tartarico(g/l);
 - acido malico (g/l);
 - titolo alcolometrico volumico effettivo (%vol);
 - estratto non riduttore (g/l);
 - pH;
 - zuccheri residui (g/l).
- parametri analitici per vini rossi e rosati:
 - acidità totale (g/l di acido tartarico);
 - acido tartarico (g/l);
 - acido malico (g/l);
 - titolo alcolometrico volumico effettivo (%vol);
 - estratto non riduttore(g/l);
 - flavonoidi (mg/l);
 - antociani (mg/l);
 - polifenoli totali (mg/l);
 - pH;
 - zuccheri residui (g/l).

24.2 Per ogni vinificazione deve essere effettuata, inoltre, una valutazione sensoriale, con assaggio anonimo del vino, al fine di caratterizzarlo (individuazione dei principali descrittori) e attribuirgli un punteggio (test quantitativi, scheda dell'Union Internationale des Œnologues) in relazione agli standard di riferimento prescelti (varietà di confronto).

- 24.3 Per la coltivazione della varietà di vite in esame devono essere aggiunte ulteriori indicazioni concernenti la resistenza alla siccità, la particolare suscettibilità a malattie e fisiopatie, la vigoria ecc.